

COMUNE DI VIGONOVO
Città Metropolitana di Venezia

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Campi di calcio siti a Vigonovo e Tombelle e Pista di Pattinaggio sita a Vigonovo.

INDICE

Art. 1	Oggetto della convenzione
Art. 2	Scopo della concessione
Art. 3	Procedura di consegna/riconsegna dell'impianto
Art. 4	Obblighi a carico della concessionaria
Art. 5	Obblighi a carico del Comune
Art. 6	Documentazione e rendicontazione
Art. 7	Modifiche agli impianti e migliorie
Art. 8	Modalità di utilizzo dell'impianto
Art. 9	Tariffe
Art. 10	Responsabilità e Assicurazione
Art. 11	Servizi di supporto e pubblicità
Art. 12	Controlli del Comune
Art. 13	Risoluzione, decadenza, rinuncia
Art. 14	Durata
Art. 15	Spese
Art. 16	Allegati

Il giorno trenta del mese di giugno dell'anno duemilaventi presso la sede Municipale;

TRA

la Responsabile dell'Area Amministrativa, Affari Generali e Pubblica Istruzione, dott.ssa Barzon Silvia, nata a [REDACTED], che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Vigonovo, C.F. 82001670270;

E

il Sig. Luca Burattin nato a [REDACTED], che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della A.S.D. Vigonovo Tombelle 07, con sede a Saonara (PD) in Via Vigonovese n. 116 , C.F. 9219890289;

PREMESSO CHE

- Il Comune di Vigonovo è proprietario dei seguenti impianti sportivi:
 - Campi di calcio siti in via Roma
- Campo da calcio sito in via Montegrappa, frazione di Tombelle
- Pista di pattinaggio scoperta, sita in via Roma;
 - con deliberazione della G.C. n. 151 del 27.11.2019 è stata confermata la volontà di affidare in gestione a terzi, mediante convenzionamento, gli impianti sportivi di Vigonovo, come di seguito meglio descritti;
 - l'Amministrazione ha provveduto, ai sensi della L.R. 11 maggio 2015, n. 8, alla pubblicazione di un avviso pubblico, finalizzato all'individuazione degli operatori di settore interessati alla gestione;
 - In esito alla procedura ad evidenza pubblica, risulta individuata quale concessionaria dell'impianto: A.S.D. Vigonovo Tombelle 07;
 - con deliberazione di G.C. n. 171 del 23.12.2019 è stato approvato apposito schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune, concedente, e l'Associazione sportiva concessionaria della gestione degli impianti sportivi comunali;
 - scopi comuni del concedente e del concessionario sono:
 - la salvaguardia dell'impianto sportivo;
 - il rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto;
 - la promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto;

SI' CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Vigonovo, concede a A.S.D. Vigonovo Tombelle 07 di seguito denominata concessionaria, che per mezzo del suo Legale Rappresentante sig. Luca Burattin accetta, la gestione degli impianti sportivi campi di calcio siti a Vigonovo in via Roma e nella frazione di Tombelle in Via Montegrappa e pista di pattinaggio sita a Vigonovo via Roma, come meglio evidenziate

- nelle allegate planimetrie e che il Presidente/Legale Rappresentante della Concessionaria dichiara di ben conoscere.
2. L'affidamento della gestione comprende anche l'uso di tutte le attrezzature presenti all'interno dell'impianto e messe a disposizione per l'utilizzo e la gestione del medesimo.
 3. L'esatta identificazione delle strutture sportive, e quindi dei relativi immobili, impianti, aree esterne adiacenti, pertinenze, verde pubblico, arredi ed attrezzature in dotazione è quella dedotta dall'apposito verbale di consistenza di cui al successivo art. 3.

ART. 2 - SCOPO DELLA CONCESSIONE.

1. L'impianto sportivo viene concesso in uso e gestione alla concessionaria affinché vi possa svolgere, per il periodo di cui al successivo articolo 14, la propria attività di organizzazione dell'attività calcistica a livello locale e dilettantistico.
2. È fatto divieto assoluto alla Concessionaria di destinare l'impianto sportivo ad un uso diverso da quello per il quale viene concesso, salvo i casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune.
3. È fatto assoluto divieto alla concessionaria, pena la risoluzione automatica della presente convenzione, di sub concedere, anche in parte, o di fatto, in via informale, la gestione degli impianti a terzi.

ART. 3 - PROCEDURA DI CONSEGNA/RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

1. L'impianto sportivo, le strutture, le attrezzature in esso presenti vengono consegnati alla Concessionaria nelle effettive condizioni di manutenzione e funzionalità in cui si trovano, sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere. Dovrà altresì essere restituito al termine della concessione in eguali condizioni, salvo il normale degrado d'uso.
2. A tal fine, gli impianti sono consegnati alla concessionaria sulla base di apposito verbale di consistenza, debitamente sottoscritto dai rappresentanti delle parti, con la presenza e l'assistenza del Responsabile dell'Area LL. PP. e Manutenzioni del Comune di Vigonovo, da cui risulti:
 - la ricognizione in sopralluogo degli immobili, impianti, attrezzature, apparecchiature, arredi e pertinenze;
 - la verifica del loro stato d'uso e manutenzione;
 - la descrizione analitica di quanto sopra, elencazione ed enumerazione di tutti gli immobili, i beni, gli accessori e le pertinenze;
3. Detto verbale può essere utilizzato in qualsiasi momento per verificare lo stato dei beni oggetto della presente convenzione, per accertare eventuali carenze o l'esigenza di effettuare interventi correttivi.
4. Allo scadere della convenzione o in caso di sua anticipata risoluzione, la riconsegna degli impianti avviene previa redazione di analogo verbale, da cui risulti la sua riconsegna nelle stesse condizioni iniziali, salvo il normale deperimento per l'uso. In caso di deficienza o deterioramenti riscontrati sui beni, non imputabili al normale uso, la Concessionaria dovrà provvedere al ripristino per riportarli nello stato di integrità e perfetto funzionamento, con

ogni onere e spesa a suo carico.

ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

1. A far data dall'entrata in vigore della presente convenzione rimangono a cura e spese della concessionaria i seguenti oneri:
 - a) l'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto;
 - b) la custodia e la sorveglianza degli impianti, delle attrezzature materiali in esso presenti o che ivi saranno collocati
 - c) la manutenzione ordinaria dell'impianto, compresi accessori e pertinenze, come meglio specificato nel "**Piano di conduzione tecnica dell'impianto sportivo**" allegato alla presente convenzione. Per manutenzione ordinaria s'intende quell'insieme di interventi che riguarda la riparazione, il rinnovamento, la funzionalità e la sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l'integrità e la funzionalità dei beni senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico.

Nell'ambito dell'ordinaria manutenzione la concessionaria dovrà provvedere senza difetto o ritardo a tutte le riparazioni occorrenti ed alla sostituzione del materiale che si fosse reso inservibile. Il materiale usato in sostituzione di quello esistente, deteriorato, dovrà essere uguale o avere requisiti simili di forma e qualità. In ogni caso, per l'uso di materiale diverso dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione all' U.T.C.

Il Comune, su segnalazione del competente settore tecnico, può prescrivere specifici interventi di manutenzione ordinaria che la Concessionaria dovrà eseguire senza indugio entro la tempistica indicata. In caso di inerzia provvederà il Comune senza ulteriore comunicazione, detraendo i relativi importi dal contributo annuale di cui al successivo articolo 5, comma 3.

- d) i costi delle varie forniture in rete (energia elettrica - gas - combustibile - acqua - telefono). La Concessionaria assumerà quindi a proprie spese l'intestazione di tutti i contratti, entro 30 giorni dalla firma della convenzione;
2. A fronte della concessione dell'impianto in parola, il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo di euro 150,00, da versare al Comune per la prima annualità al momento della sottoscrizione, e per le successive entro il mese di gennaio.
3. Sono altresì a carico della Concessionaria le spese per l'ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta e licenze previste dalla normativa vigente per lo svolgimento della propria attività sportiva, in materia di pubblici spettacoli e per lo svolgimento di eventuale attività commerciale.
4. E' a carico della Concessionaria la riscossione dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite annualmente (di cui al successivo articolo 9) e la tenuta della loro contabilità nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale e tributaria.
5. La Concessionaria è tenuta a segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione ogni necessità ed esigenza e a dare ogni collaborazione ai tecnici comunali sia per la predisposizione di perizie e relazioni, sia alle ditte o ad altro personale che dovrà effettuare gli interventi per conto del Comune. Nel caso che detti interventi richiedano la temporanea chiusura degli impianti (o parte di essi) la concessionaria non potrà accampare pretesa alcuna verso il Comune.
6. La concessionaria è responsabile e garante della corretta tenuta della

contabilità, ai fini fiscali e a norma di legge, concernente la gestione delle attività dedotte nella presente convenzione. Ogni utile o perdita della gestione è a favore o a carico della concessionaria.

7. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra la Concessionaria ed il personale da essa dipendente o socio volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. La Concessionaria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

1. Sono a carico dell'amministrazione comunale le spese di manutenzione straordinaria, come definite dall'U.T.C., gli investimenti e le migliorie.

Fanno carico al Comune le spese per la manutenzione straordinaria, riconosciuta come tale dall' U.T.C., salvo che queste non siano conseguenza di danni provocati dagli utenti dell'impianto e/o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nella sorveglianza o nella manutenzione ordinaria, nel qual caso saranno a carico della concessionaria, con eventuale rivalsa sull'autore.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il Comune di adopererà per intervenire nei periodi in cui è minore l'attività sportiva. Nel caso fosse necessaria la sospensione dell'utilizzo, ne darà avviso alla Concessionaria con congruo anticipo.

2. L'amministrazione comunale si obbliga altresì a riconoscere alla concessionaria un rimborso sulle spese sostenute per le causali di cui al precedente art. 4, comma 1- lettera d), pari al 60 %.

Tale rimborso avverrà con cadenza trimestrale entro il mese successivo ad ogni trimestre e comunque a seguito della presentazione all'Ufficio Sport delle fatture quietanziate. L'erogazione di tali somme a rimborso non esclude l'eventuale accesso del concessionario ad ulteriori sovvenzioni per specifici progetti sportivi da parte del Comune di Vigonovo.

3. L'Amministrazione comunale eroga altresì un contributo annuo di euro **7.000,00** in favore della concessionaria, a fronte degli oneri previsti al comma 1, punto c) del presente articolo. L'erogazione avverrà in via subordinata alla presentazione, da parte della concessionaria, della seguente documentazione: l'ultimo bilancio consuntivo approvato; elenco degli interventi di manutenzione ordinaria nell'annualità precedente, e le relative spese; assetto societario (Organigramma del direttivo, elenco atleti suddivisi per formazione e categoria, elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato - anche volontario - per la gestione dell'impianto); copia delle iscrizioni delle squadre ai campionati federali.

L'eventuale eccedenza di tale importo rispetto agli interventi di manutenzione rendicontati, sarà trattenuto.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE

- 1) La Concessionaria si impegna a presentare al Comune:

- Il bilancio consuntivo, entro 30 giorni dalla sua approvazione;

- La documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, relativamente all'annualità precedente, entro il 31 marzo di ogni anno di vigenza della convenzione;

ART. 7 -MODIFICHE AGLI IMPIANTI - MIGLIORIE

1. La concessionaria si obbliga a non apportare alcuna modifica od innovazione agli impianti senza la preventiva e specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale. Saranno acquisiti al patrimonio comunale i beni stabilmente incorporati ad ogni impianto, nonché le attrezzature ed i beni mobili durevolmente destinati al servizio dello stesso da parte della concessionaria.
2. Resta inteso che qualsiasi intervento dovrà essere eseguito a regola d'arte secondo le normative vigenti e che eventuali opere e interventi che non rispettino le prescrizioni sopracitate dovranno essere abbattuti ed il tutto ripristinato nello stato originario.
3. La concessionaria, a propria cura e spese, potrà altresì apportare migliorie, ossia interventi che non sono compresi nella definizione di manutenzione straordinaria, nel rispetto delle prescrizioni e modalità previste dalla vigente normativa, ed in particolare l'art. 26 della L. R. 8/2015 ed il D. Lgs. 50/2016.
Il concessionario dovrà attenersi alle seguenti condizioni:
 - a) dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Comune, accompagnando la domanda con un progetto ed un preventivo di spesa dei lavori, corredato da tutti i pareri necessari a norma di legge;
 - b) la medesima concessionaria sarà il committente dei lavori con tutti gli obblighi inerenti a tale stato;
 - c) il Comune eserciterà il diritto di vigilanza sull'esecuzione delle opere attraverso il proprio ufficio tecnico.
4. Verificate le opere realizzate ed i costi sopportati dalla concessionaria, il Comune potrà riconoscere alla stessa un contributo a parziale o totale rimborso delle spese sostenute.

ART. 8 -MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Alla Concessionaria è consentito l'esercizio della propria attività sportiva in via preferenziale rispetto ad ogni altra associazione sportiva. L'uso dell'impianto deve essere riservato in via principale allo svolgimento di attività sportive di interesse del territorio e della popolazione comunale.
2. Il Comune ha piena facoltà di organizzare od autorizzare terzi alla tenuta di manifestazioni sportive, culturali, sociali o ricreative presso la pista di pattinaggio di via Roma previa comunicazione alla Concessionaria; per quanto riguarda i campi da calcio, le attività di iniziativa comunale od autorizzate dal Comune saranno concordate, ove possibile, con la Concessionaria
3. La Concessionaria garantisce l'uso pubblico dell'impianto, senza discriminazione alcuna, a società sportive, enti di promozione sportiva, altre associazioni e enti operanti in ambito locale ed impegnati in attività agonistiche ed amatoriali compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali degli impianti. I soggetti descritti che intendono utilizzare l'impianto sportivo dovranno presentare domanda direttamente alla

Concessionaria. L'impianto è messo a disposizione a titolo oneroso, secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

4. La richiesta di utilizzo da parte delle scuole sarà ritenuta prioritaria rispetto alle Associazioni e società sportive in genere, nel rispetto degli impegni già assunti dalla Concessionaria, e l'utilizzo sarà comunque gratuito.

Nel caso di utilizzo da parte delle scuole sarà assicurata la presenza di un rappresentante della società per tutta la durata dell'attività, al fine di vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto sportivo.

5. La concessionaria si impegna a garantire l'apertura con accesso gratuito all'impianto Pista di pattinaggio. Potranno essere disciplinati gli orari di ingresso garantendo almeno otto ore il sabato ed otto ore la domenica, fatte salve brevi interruzioni durante l'anno. La concessionaria si impegna ad installare a propria cura un cartello recante le prescrizioni che gli utenti dell'impianto devono rispettare in materia di sicurezza e ausili di protezione.
6. La concessionaria si obbliga a limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva dello stesso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati dal sovraffollamento.

ART. 9 TARIFFE

1. La Concessionaria è tenuta ad applicare, per l'utilizzo di terzi ai sensi del precedente articolo, le tariffe in vigore, come approvate dalla G.C. con deliberazione n. 39 del 01.04.2019, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La Concessionaria dovrà sottoporre a preventivo nulla osta del Comune ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale.

2. Le predette tariffe dovranno riscosse, introitate e contabilizzate dalla Concessionaria, nel rispetto degli obblighi amministrativi, contabili e fiscali stabiliti dalla normativa vigente. Il concessionario si impegna a pubblicare negli appositi spazi di affissione le tariffe per l'utilizzo da parte di associazioni e gruppi.

ART. 10 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

1. La Concessionaria dovrà utilizzare, far utilizzare e gestire l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia ed esercitando la dovuta vigilanza sul corretto utilizzo da parte di terzi. Dovrà altresì rispettare le norme di sicurezza, di igiene, pubblico spettacolo, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dell'impianto, nonché le prescrizioni imposte dal CONI e dalle Federazioni ed Enti di promozione sportiva.
2. La Concessionaria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.
3. A tal fine, la Concessionaria è tenuta a stipulare, per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, con massimali di

garanzia non inferiori a 2.500.000,00 euro per sinistro. In presenza di dipendenti, la Concessionaria sarà tenuta a stipulare anche apposita polizza RCTO, con massimale di garanzia non inferiore a 2.500.000,00 euro per sinistro.

4. Copia di dette polizze dovrà essere depositata presso l'Ufficio Sport del Comune di Vigonovo prima della sottoscrizione della convenzione. La Concessionaria è tenuta a trasmettere altresì i rinnovi annuali delle polizze, per ogni anno di vigenza della convenzione.
5. Il Comune sarà sollevato da qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa, interamente e senza riserve od eccezioni, per danni che dovessero derivare a persone o cose tanto all'interno quanto all'esterno delle strutture sportive. La concessionaria risarcirà pertanto i danni che dovessero verificarsi a chiunque, comunque provocati. Ciò vale anche per i danni arrecati alle strutture sportive.
6. Il Comune sarà altresì sollevato dal far eseguire i controlli e dalle responsabilità conseguenti all'ammissione all'esercizio di attività sportive di soggetti non idonei o privi dei prescritti accertamenti sanitari, essendo tali verifiche a carico della concessionaria.
7. Qualsiasi danno riscontrato durante o dopo l'utilizzo degli impianti, sia esso causato da pubblico o utenti sportivi, va addebitato alla concessionaria, che potrà rivalersi sul singolo che lo ha causato per propria colpa.
8. L'Associazione o gruppo che ha ottenuto l'utilizzo temporaneo, ai sensi dell'art. 8, risponde di ogni eventuale danno verificatosi durante il proprio utilizzo, assumendosi tutte le spese necessarie per ripristinare l'efficienza e lo stato di manutenzione dell'impianto. In caso di inosservanza dei tempi e modalità stabiliti per i ripristini, il lavoro verrà eseguito direttamente dalla Concessionaria con spese a carico dell'Associazione o gruppo che ha usufruito della concessione temporanea.

ART. 11 - SERVIZI DI SUPPORTO e PUBBLICITA'

1. La Concessionaria ha la facoltà di istituire servizi di supporto come l'installazione di distributori automatici e/o di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (bar). Le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere acquisite direttamente dalla Concessionaria; dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di conduzione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto. In nessun modo, concluso il rapporto di convenzione, l'esercizio delle attività di supporto può costituire vincolo nei confronti del Comune.
2. Per eseguire un eventuale adeguamento dei locali ai fini di realizzare il predetto servizio bar, la Concessionaria dovrà seguire la procedura prevista per le migliorie all'articolo 7, comma 3. Resta inteso che per le eventuali migliorie, apportate ed acquisite al patrimonio comunale, la Concessionaria non potrà pretendere a qualsiasi titolo indennizzo o rimborso dal Comune.
3. Sono a carico della Concessionaria tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi. Il Comune non assume maggiori obblighi di quelli che per legge gli incombono e quindi non intende costituirsi in nessun modo depositario delle provviste, mobili, attrezzi e quant'altro possa essere tenuto nel bar, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo

del concessionario

4. I proventi dell'eventuale pubblicità esercitata all'interno degli impianti spettano alla Concessionaria, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto della vigente normativa.
5. Manifesti, striscioni pubblicitari e similari potranno essere affissi o installati in modo da non interferire o creare impedimento con l'attività sportiva.

ART. 12 CONTROLLI DEL COMUNE

1. Il Comune avrà ampia facoltà di controllo in ordine al puntuale rispetto degli obblighi in capo alla Concessionaria e alle modalità di utilizzo dell'impianto, operando con diffida e, se del caso, con la revoca della concessione, qualora venga constatata negligenza o noncuranza nell'utilizzo e nella manutenzione dell'impianto.
2. La Concessionaria si obbliga a consentire l'accesso all'impianto e alla relativa documentazione amministrativa al personale del Comune per l'effettuazione di ispezioni e verifiche finalizzate al controllo dello stato dell'impianto, delle condizioni di manutenzione, della conformità dell'utilizzo alle disposizioni contenute nella presente Concessione e alle norme di legge e di regolamento previste.

ART. 13 - RISOLUZIONE, DECADENZA, RECESSO E RINUNCIA

1. Il Comune ha la facoltà di risolvere la concessione in caso di gravi e reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi contratti con la presente concessione, ed in particolare quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) vengano fatte ripetute e gravi inosservanze delle norme legislative e regolamentari, in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni;
- c) i pagamenti dei canoni annui siano effettuati con oltre tre mesi di ritardo;
- d) ritardo superiore a tre mesi nel pagamento delle utenze degli impianti;
- e) la manutenzione non viene eseguita secondo quanto convenuto;
- f) si verifichi il mancato utilizzo degli impianti da parte della Concessionaria per oltre due mesi, salvo che tale sospensione non sia dovuta a cause di forza maggiore e non imputabili alla Concessionaria;
- g) la Concessionaria eserciti un uso degli impianti diverso da quelli per i quali sono destinati;
- h) in caso di cessione o sub-affidamento della concessione;
- i) mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 o loro mancata presentazione al Comune entro i termini da questi assegnati;

Il Comune comunica alla Concessionaria la risoluzione tramite lettera raccomandata A/R o PEC con decorrenza non prima del 90mo giorno dalla comunicazione. Nella comunicazione il Comune contesterà le mancanze rilevate alla Concessionaria, assegnando alla stessa un congruo termine per presentare le proprie osservazioni.

In caso di risoluzione della concessione alla Concessionaria non è dovuto alcun indennizzo o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione, mentre

permane, se richiesto dal Comune, l'obbligo di conduzione dell'impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

2. Nel caso in cui siano riscontrate mancanze che non giustificano un provvedimento di revoca, sarà data comunicazione delle stesse alla Concessionaria, assegnando un congruo termine per porvi rimedio. Qualora ciò non avvenisse, provvederà il Comune, addebitando la spesa alla Concessionaria.
3. La presente concessione decade in caso di scioglimento o cessazione della Concessionaria.
4. Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 4 mesi, per motivi di pubblico interesse o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata o PEC, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
5. La Concessionaria può rinunciare alla gestione dell'impianto solo per gravi e comprovati motivi, facendone richiesta al Comune mediante lettera raccomandata A/R, o a mezzo PEC; tale rinuncia ha effetto non prima di 4 mesi dal ricevimento da parte del Comune della relativa comunicazione.

ART. 14 - DURATA

1. La presente convenzione **scade il 30.06.2024**, ed è eventualmente prorogabile, a seguito di formale pronunciamento delle parti a cura dei rispettivi organi competenti.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.R. n. 8/2015, il termine potrà essere prorogato in caso di migliorie agli impianti, debitamente e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.
3. Allo scadere della convenzione la concessionaria ed i suoi aventi causa non potranno avanzare alcuna pretesa o richiesta di indennità a qualsiasi titolo derivanti dalla gestione concessa, in particolare indennità di avviamento, per migliorie od interventi o quant'altro di assimilabile, compresa l'eventuale gestione del bar.

ART. 15 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la redazione della presente convenzione sono a carico della concessionaria.

ART. 16 - ALLEGATI

1. Alla presente convenzione sono allegati il "Piano di utilizzo" ed il "Piano di conduzione tecnica dell'impianto" che il concessionario, sottoscrivendo la presente convenzione, dichiara di conoscere ed accettare.

PER IL COMUNE DI VIGONOVO
La Responsabile dell'Area
Amministrativa, A.G. e P.I.
Dr.ssa Silvia Barzon

PER LA CONCESSIONARIA
Il Presidente/Legale Rappresentante

